

Allegato alla Deliberazione di Consiglio n. 3 del 21/04/2016

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi da 7 bis a 7 quater, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici).

Sommario

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 3 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Art. 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo – Polizze assicurative

Art. 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Art. 6 – Norme finali

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi da 7 bis a 7 quater, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici). Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 (*data di entrata in vigore della legge di conversione n.114/2014 di modifica del citato D.Lgs. 163/2006*) dal personale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito Camera di Commercio), con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, il necessario accordo fra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 22/03/2016.

ART. 2 RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci dell'Ente (art. 93 comma 7 del citato D.Lgs. 163/2006), come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. I del D.P.R. 207/2010	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. I del D.P.R. 207/2010 (opere di particolare complessità)
Fino a \leq € 150.000,00	1,80	2
Per la parte eccedente € 150.000 fino a \leq € 1.000.000,00	1,50	1,80
Per la parte eccedente € 1.000.000,00	0,70	0,90

2. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le attività manutentive, intese come ordinarie e/o in ambito servizi. Sono ricomprese le manutenzioni straordinarie in ambito lavori, solo se subordinate allo svolgimento di una attività di progettazione.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili a errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo a base di gara.

ART. 3 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,

della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite

Figura professionale	% massima riconoscibile
Responsabile del procedimento	20%
Progettista	20%
Coordinatore della sicurezza	15%
Direttore dei lavori	20%
Collaudatore	10%
Collaboratori tecnici dei soggetti precedenti	8%
Collaboratori amministrativi dei soggetti precedenti	7%

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente competente per budget, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. A tal fine, il Dirigente competente per budget conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a definire e ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nei limiti del massimo riconoscibile. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti, sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
6. Nel caso in cui il Dirigente sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Generale.
7. I compensi di cui al precedente comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.
8. In caso di svolgimento parziale dell'attività, la percentuale viene adeguata, adottando le aliquote degli onorari per ingegneri e architetti.
9. L'attività per la quale viene riconosciuto il compenso è svolta in orario di servizio ed è cumulabile con altre forme di incentivazione.

ART. 4

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente per budget, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originare da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. La corresponsione degli incentivi avviene alla completa realizzazione dell'opera o del lavoro. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte.

8. Nel caso in cui Dirigente sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo al Segretario Generale.
9. Nel caso in cui la progettazione e la verifica della progettazione (art. 55 del DPR 207/2010) siano affidate a personale interno, la Camera di Commercio stipula una polizza assicurativa di responsabilità civile, rispettivamente ai sensi dell'art. 92, c. 7 bis e dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006.
L'attivazione della polizza, nei modi e nei tempi dovuti, rimane a carico del dipendente coinvolto, mentre il costo del premio rimane a carico dell'Ente.

ART. 5

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. Il venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte della Camera di Commercio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

ART. 6

NORME FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento, fatto salvo per le attività compiute anteriormente e non remunerate alla data del 19/08/2014, sostituisce il precedente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 284 del 13/11/2006.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Giuseppe Iannaccone

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini